


PERCORSO DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

LA RENDICONTAZIONE



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA**

Dott . Leonardo Falchetti

IL SISTEMA DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA

Programmazione finanziaria: Si decidono programmi e indirizzi **sia della gestione corrente che di medio termine** e si approvano i documenti previsti dalla legislazione vigente

Gestione del bilancio: Si rilevano i fatti della gestione dal punto di vista finanziario, che interessano:

- ✓ Entrate previste
- ✓ Spese programmate
- ✓ Equilibri di bilancio

Risultati di gestione: si dimostrano i risultati finanziari e di amministrazione e si redige il prospetto di conciliazione.

La gestione del bilancio

sintesi

Variazioni di Bilancio
“oggi” e anche “domani”



Consiglio Comunale
(deliberate entro 30 novembre)




sempre obbligatorio parere dei revisori

**Dopo il 30 novembre non sono
più possibili variazioni al
bilancio di previsione, e si
inizia a lavorare al Rendiconto**

IL RISULTATO DELLA GESTIONE

**II RENDICONTO è deliberato
dall'organo consiliare entro il
30 aprile dell'anno successivo.
(art. 151, c. 7 e art. 227, c. 2,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).**

TUEL: In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141. *(comma introdotto dall'art.3, comma1, lettera l), legge n. 213/2012).*



[...] trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale **si **sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.****

Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

ARTICOLO 227 TUEL

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.

Sono allegati al rendiconto:

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;

b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Gli enti locali inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché **i certificati** del conto preventivo e consuntivo.

Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.

IL CONTO DEL BILANCIO

ARTICOLO 228 TUEL

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, **il conto de bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:**

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di **riaccertamento** degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.


Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.

ARTICOLO 239 TUEL

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

[...]

D) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.



La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

II CONTO DEL BILANCIO di un esercizio è il documento che **dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, in riferimento al fine autorizzatorio del bilancio preventivo.**

Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa (nonché per i servizi conto terzi), il conto del bilancio comprende, **distintamente per residui e competenza:**

- a) **PER L'ENTRATA LE SOMME ACCERTATE**, con **distinzione** della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) **PER LA SPESA LE SOMME IMPEGNATE**, con **distinzione** della parte pagata e di quella ancora da pagare.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di **RIACCERTAMENTO** degli stessi, consistente nella **revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.**

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del :

- **risultato contabile di gestione**
- **del risultato contabile di amministrazione,** in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

Una richiesta/domanda rivolta ai revisori nel questionario al consuntivo 2013!

1.10.4 Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale?

SI

In caso di risposta positiva alla domanda precedente, l'organo di revisione ha valutato i risultati ottenuti avuto riguardo a:

a) Motivazioni del mantenimento dei residui attivi riferiti al titolo primo e terzo di entrata, soprattutto in riferimento a quelli che presentano una vetustà maggiore di anni cinque:

IDONEE

b) Motivazioni dell'eventuale cancellazione di residui attivi dal conto del bilancio ed iscrizione nel conto del patrimonio fra i crediti di dubbia esigibilità:

IDONEE

c) Costituzione del fondo svalutazione crediti, nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2013, per l'intero importo previsto dall'art. 6 co. 17, del d.l. n. 95/2012 convertito dalla l. n. 135/2012, nonché art. 1 co. 17 del d.l. n. 35/2013?

NO

d) L'operazione di riaccertamento dei residui attivi può essere considerata idonea al fine di salvaguardare:

d.1) l'equilibrio della gestione dei residui?

SI

d.2) l'equilibrio della gestione di cassa?

SI

Eventuali osservazioni :

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE

ENTRATA TITOLO I° + TITOLO II° + TITOLO III°

meno

SPESA TITOLO I° + TITOLO III° (*senza anticipazioni
cassa*)

***Ci POTREBBE essere applicazione dell'Avanzo di
Amministrazione o di quota parte dei permessi a
costruire.***

***n.b. quote capitale ammortamento mutui influenzano l'equilibrio
corrente (gli interessi sono iscritti al titolo I°)  influenza
rilevante su generazioni future per ogni contrazione di
nuovo mutuo: diminuzione capacità di spesa corrente per
anni e anni.***

RISULTATO DELLA GESTIONE CONTO CAPITALE

**ENTRATA TITOLO IV° + TITOLO V° (*senza anticipazioni
cassa*)**

meno

SPESA TITOLO II°


*Valutare l'equilibrio verificando l'eventuale quota permessi
a costruire destinata a spesa corrente e l'eventuale
avanzo applicato.*

I PERMESSI A COSTRUIRE

La disposizione (art. 2, comma 8, Legge n. 244/2007) che consente l'utilizzo di una quota del gettito dei proventi da permessi a costruire per il finanziamento della spesa corrente (massimo 50%) e per la manutenzione del patrimonio (massimo 25%) è valida per l'anno 2014, ed è stata prorogata **ANCHE PER IL 2015**.

La gestione del bilancio (Entrate)

La gestione delle **entrate** avviene attraverso le seguenti fasi:



LE FASI DELL'ENTRATA (art. 178 e segg. TUEL)

La contabilità finanziaria non rileva esclusivamente gli effetti finanziari (riscossioni e pagamenti) derivanti dai fatti gestionali avvenuti; hanno notevole rilevanza, **piuttosto**, le decisioni di spesa e gli **accertamenti delle entrate**.

Ogni entrata viene trattata contabilmente in **tre fasi**:

- **ACCERTAMENTO**: in base a idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, **quantificata la somma da incassare**, nonché fissata la relativa scadenza (**NUOVO PRINCIPIO COMPETENZA POTENZIATA ...**).
- **RISCOSSIONE**: è rappresentata dal materiale introito della somma accertata, da parte del tesoriere o da parte di altri incaricati alla riscossione. **E' disposta a mezzo di apposito ordinativo d'incasso.**
- **VERSAMENTO**: corrisponde al trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente (tesoreria).

REGOLA GENERALE

L'accertamento definitivo delle entrate deve avvenire entro il termine dell'esercizio o, in ogni caso, prima della deliberazione del rendiconto

Cenno: Con i nuovi principi sono accertate **per l'intero importo** del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione (non è certa la riscossione integrale); per tali crediti si effettua un accantonamento al Fondo svalutazione crediti vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

L'accantonamento non è oggetto di impegno di spesa e genera una economia di bilancio che confluisce nell'avanzo come quota vincolata

**NON C'E' GESTIONE DIRETTA
DI DENARO NELL'ENTE
LOCALE, SALVO IL CASO
DEGLI AGENTI CONTBAILI
INTERNI**



**es. FONDO ECONOMATO PER
LE MINUTE SPESE**

TESORERIA

Il servizio di tesoreria gestisce l'intero movimento finanziario dell'Ente, ovvero le operazioni di riscossione e pagamento, nonché di custodia ed amministrazione titoli e valori.

Pertanto non possono esservi operazioni finanziarie al di fuori del servizio di tesoreria, ad eccezione di quelle gestite da agenti contabili espressamente individuati dall'Ente.

Lo strumento operativo e di manovra del tesoriere è costituito dal Bilancio di Previsione dell'Ente, che precisa i limiti entro i quali si devono eseguire i pagamenti e le riscossioni, nell'ambito di ciascun capitolo di spesa o risorsa di entrata.

Il tesoriere limita la sua attività esclusivamente alla verifica formale degli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) che è chiamato ad eseguire nei limiti dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti di bilancio e di cassa dell'Ente e **non effettua alcun controllo di merito degli stessi.**

Il Tesoriere
rende conto del proprio
operato all'Ente con
periodiche verifiche di
cassa, da sottoporre al
controllo dei Revisori
(art. 223 Tuel)

Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa.

L'Ente lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Art. 226 T.U.E.L.

Articolo 222 - *Anticipazioni di tesoreria*

Il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta*, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, **entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio**


Entrate correnti (Titolo I, II, III)	<i>Euro</i>	192.783.793,76
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	48.195.948,44
<i>Percentuale</i>		25,00%

* *Di solito entro fine anno; IL REVISORE DEVE RICHIEDERLA E VERIFICARNE LA CORRETTEZZA.*

PER IL 2015 È STATO PREVISTO UN AUMENTO DI TALE LIMITE, CHE VIENE PORTATO A 5/12

LA GESTIONE DEL BILANCIO (USCITE)

La gestione delle **uscite** avviene attraverso le seguenti fasi:



L'IMPEGNO

prima fase del procedimento di spesa

L'art.183 TUEL dispone che:

con l'impegno, «a seguito di **obbligazione giuridicamente perfezionata**» (artt. 1773 ss.,cod. civ.), sono determinati «la **somma da pagare**» e «il **soggetto creditore**», ed è «indicata la **ragione** e viene costituito il **vincolo sulle previsioni di bilancio**»

nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata (ai sensi dell'art 151 TUEL: *bilancio previsione*) sui competenti stanziamenti che assumono valenza autorizzatoria.

Cenno:

Con i nuovi principi contabili l'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene **REGISTRATA** nelle scritture contabili, in conseguenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con **IMPUTAZIONE** all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

LE VERIFICHE TRIMESTRALI DI CASSA

L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio all'aggiornamento e conservazione del giornale di cassa ed alla conservazione del verbale di verifica di cassa dell'organo di revisione

Schema di Verifica Tesoreria Comunale

Visto l'articolo 223 del d.lgs. 267/2000 e premesso che il Servizio di Tesoreria è stato affidato a XX il Collegio attesta che:

Il saldo di Cassa **della Tesoreria Comunale** risultante dal Giornale di Cassa alla data del è di euro ed è determinato da:

- Fondo di Cassa al 31/12/..... euro+
- Riscossioni, **come da bollettario del Tesoriere** euro+
- Pagamenti, **come da mandati emessi** euro-

- Saldo di cassa euro

Dalla verifica del quadro riassuntivo della **gestione finanziaria dell'Ente** (*prendere ultima distinta inviata al tesoriere*) il saldo di cassa risulta:

- Fondo di Cassa al 31/12/..... euro+
- Riscossioni euro+
- Pagamenti, come da mandati emessi euro-

- Saldo di cassa c/o l'Ente euro

I saldi differiscono per le seguenti partite da riconciliare:

- Incassi in attesa di reversale euro+
- Pagamenti in attesa di mandato euro-
- Mandati ancora da pagare euro+
- Reversali ancora da incassare euro-

- Saldo derivante dalla conciliazione euro

**A FINE ANNO NON CI
SARANNO PARTITE IN
SOSPESO DA
RICONCILIARE:
LA CONTABILITA' DEL
TESORIERE E QUELLA
DELL'ENTE COINCIDERANNO**

Articolo 180 tuel - riscossione

1. La riscossione [...] consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
 2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione [...]
 3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario [...]
 4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti **per la resa del conto del tesoriere.**
- 4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva.
- [...] **4-quater. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro. (1)**
- 4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui. (1)**
- (1) Comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 26), lett. f), [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente; le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

Presso il Tesoriere risulta depositato l'elenco dei mandati da pagare e delle reversali da incassare.

I mandati emessi dall'Ente (analizzati a campione come da elenco allegato) contengono le indicazioni minime di cui all'art. 185 TUEL, ad eccezione dei seguenti mandati (obblighi tributari, pagamento somme iscritte a ruolo etc..) per i quali è in corso la regolarizzazione con il relativo mandato a norma del TUEL.

Nel trimestre l'Ente non è ricorso/è ricorso ad anticipazioni di cassa. L'anticipazione di cassa è stata attivata nei limiti di cui all'art. 222 del d.lgs. 267/2000.

Inoltre il Collegio procede al controllo dei singoli agenti contabili ed alla verifica delle determine di nomina:

Sig., nominato con determina n. del, la consistenza di cassa alla data odierna risulta pari a euro ed è così composta:

- - n. da euro 500 = euro*
- - n. da euro 100 = euro*
- - n. da euro 50 = euro*
-*

Il Collegio verifica, a campione, i seguenti acquisti economici:

- acquisto del per euro riferito all'ufficio documentato con*
- acquisto del per euro riferito all'ufficio documentato con*

Il Collegio prende altresì atto che l'economo ha rendicontato le spese dell'ultimo periodo in data e che detto rendiconto è stato approvato dalla Giunta Municipale con delibera n.....del

Verifiche sulla cassa nel parere del revisore

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2013 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			999.517,56
Riscossioni	3.856.176,96	6.485.602,07	10.341.779,03
Pagamenti	4.408.639,49	5.926.982,79	10.335.622,28
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			1.005.674,31
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			1.005.674,31

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2011	419.397,65	
Anno 2012	999.517,56	
Anno 2013	1.005.674,31	

Prospetti richiesti dalla Corte dei conti

1.2 Flussi di cassa

	Riscossioni e pagamenti		Totale
	Competenza	Residui	
Fondo di cassa iniziale			999.517,56
Entrate titolo I	3.224.284,96	1.300.402,10	4.524.687,06
Entrate titolo II	548.043,77	120.201,14	668.244,91
Entrate titolo III	530.825,78	178.947,05	709.772,83
Totale titoli (I+II+III) (A)	4.303.154,51	1.599.550,29	5.902.704,80
Spese titolo I (B)	3.722.068,36	1.282.719,85	5.004.788,21
Rimborso prestiti (C) di cui:	1.501.971,06	10.524,32	1.512.495,38
<i>Anticipazioni di tesoreria</i>	1.326.104,08	0,00	1.326.104,08
<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso prestiti a lungo termine</i>	175.866,98	10.524,32	186.391,30
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	-920.884,91	306.306,12	-614.578,79
Entrate titolo IV	211.410,08	1.709.158,07	1.920.568,15
Entrate titolo V di cui:	1.326.104,08	409.406,66	1.735.510,74
<i>da anticipazioni di tesoreria (cat.1)</i>	1.326.104,08	0,00	1.326.104,08
<i>da prestiti a breve (cat.2)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>da mutui e prestiti (cat.3)</i>	0,00	409.406,66	409.406,66
Totale titoli (IV+V) (E)	1.537.514,16	2.118.564,73	3.656.078,89
Spese titolo II (F)	25.272,99	2.922.559,63	2.947.832,62
Differenza di parte capitale (G=E-F)	1.512.241,17	-803.994,90	708.246,27
Entrate titolo VI (H)	644.933,40	138.061,94	782.995,34
Spese titolo IV (I)	677.670,38	192.835,69	870.506,07
Fondo di cassa finale (L = Fondo di cassa iniziale +D+G+H-I)			1.005.674,31

1.6 Risultato di cassa

1.6.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2013, risultante dal conto del Tesoriere, alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 (da conto del tesoriere)	1.005.674,31
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 (da scritture contabili)	1.005.674,31

Indicare le ragioni e gli importi della discordanza

a) La contabilità interna dell'ente prevede procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 TUEL?

b) La contabilità interna dell'ente prevede che, in corrispondenza dell'accertamento di entrate a specifica destinazione, vengano adottati contestuali atti d'impegno?

c) Nel caso di risposta negativa ai punti a) e b), è stata verificata la corrispondenza tra impegni e accertamenti delle poste vincolate?

UN CASO DI CHIUSURA ANNO IN ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

20150124 HUTBEDL CASSE DI RISPARMIO DELLA UMBRIA TESORERIA 00007	PROCEDURA TESORERIA ENTI VERIFICA DI CASSA DEL 23.01.2015	PAGINA	1
ENTE		ESERCIZIO 2014	
E N T R A T E			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013		CONTO DI DIRITTO 206.113,54	CONTO DI FATTO 206.113,54
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 917 EMESSE RISCOSSE DA RISCOUTERE	7.974.049,46 N. 917	7.974.049,46	7.974.049,46
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		----- 8.180.163,00	----- 8.180.163,00
U S C I T E			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2013		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1709 EMESSI PAGATI DA PAGARE	8.180.163,00 N. 1709	8.180.163,00	8.180.163,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		----- 8.180.163,00	----- 8.180.163,00
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			

0

Si precisa che la gestione effettiva delle entrate, partendo da un fondo di cassa iniziale di € 206.113,54, ammonta ad € 4.169.235,12, mentre quella effettiva delle spese ammonta ad € 5.130.626,17 con un disavanzo reale di cassa di € - 755.277,51 (RESIDUO PASSIVO). Tale disavanzo è stato coperto con utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per pari importo.

Il sottoscritto Revisore, presa visione del conto anticipazione tesoreria, ne riscontra un ricorrente utilizzo nel corso dell'esercizio 2014.

Tenendo conto altresì del disavanzo di cassa al 31 dicembre 2014 invita l'Amministrazione a porre in essere opportune misure per limitarne l'impiego e ridurre l'entità, in quanto un utilizzo strutturale di tale strumento, anche viste le rilevanti criticità in ordine ad alcuni consistenti residui attivi, rappresenta indubbiamente una situazione preoccupante per il rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente.

1.6.2 Nel corso del 2014 e fino alla data di compilazione del presente questionario, l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria?

SI

1.6.2 a) Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate a specifica destinazione nell'ultimo triennio

	2011	2012	2013
Importo dell'anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL	1.450.927,12	1.504.504,62	1.359.673,66
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	1.450.927,12	454.154,54	1.326.104,08
Entità dell'anticipazione 2013 richiesta oltre i 3/12 e fino ai 5/12			0,00
Entità dell'anticipazione richiesta ai fini IMU ai sensi dell'art. 1 co. 2 del d.l. n. 54/2013			0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	20	19	76
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata			409.740,94
Importo anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	1.329,38	207,01	2,35
Consistenza delle entrate a specifica destinazione non refluite in cassa vincolata all'1/01/2013 (A)			0,00
Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata all'1/01/2013 (B)			114.333,46
Importo delle entrate a specifica destinazione riscosse nell'esercizio (C)			0,00
Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell'esercizio per i pagamenti delle spese alle quali sono destinate (D)			175,80
Consistenza delle entrate vincolate al 31/12/2013 (E=A+B+C-D)			114.157,66
Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell'esercizio per i pagamenti di altre spese, la cui consistenza non è stata ricostituita a fine esercizio (F)			0,00
Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata al 31/12/2013 (G=E-F)			114.157,66

altro esempio



1.6.2 Nel corso del 2014 e fino alla data di compilazione del presente questionario, l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria?

SI

1.6.2 a) Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate a specifica destinazione nell'ultimo triennio

	2011	2012	2013
Importo dell'anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL	841.394,00	917.588,00	859.542,00
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00	917.588,00	859.542,00
Entità dell'anticipazione 2013 richiesta oltre i 3/12 e fino ai 5/12			0,00
Entità dell'anticipazione richiesta ai fini IMU ai sensi dell'art. 1 co. 2 del d.l. n. 54/2013			0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	218	356
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata			646.973,46
Importo anticipazione non restituita al 31/12	0,00	187.991,10	0,00



IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE

è accertato con l'approvazione del
rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso
ed è pari al

**fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei
residui passivi**

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

è

**l'ipotetico fondo di cassa nel
caso in cui l'Ente
incassasse tutti i crediti
(residui attivi) e pagasse
tutti i debiti (residui passivi)**

L'ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, allegato obbligatorio del rendiconto, è predisposto per risorsa e per anno di provenienza e costituisce il documento in base al quale vengono gestite le partite pregresse.

Viene trasmesso al Tesorerie, per il quale costituisce condizione vincolante per l'estinzione dei mandati di pagamento in conto residui.

I RESIDUI ATTIVI

Costituiscono residui attivi le somme ACCERTATE E NON RISCOSSE entro il termine dell'esercizio.

Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata (E DAL 2015 IN BASE AL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA POTENZIATA).

Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono MINORI ACCERTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

I RESIDUI PASSIVI

Costituiscono residui passivi le somme **IMPEGNATE** e non pagate entro il termine dell'esercizio (*quindi debiti effettivi o posizioni debitorie derivanti dalla legge*).

È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183 (*le riserve del responsabile servizio finanziario*).

Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono ECONOMIA DI SPESA e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

ALCUNI ESEMPI GRAFICI DI CONTO DEL BILANCIO

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.515.153,63		775.953,76	706.118,92	1.482.072,68	-33.080,95
	CP	2.481.850,00		1.837.678,11	614.836,01	2.452.514,12	-29.335,88
	T	3.997.003,63		2.613.631,87	1.320.954,93	3.934.586,80	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	177.663,70		55.622,72	121.207,18	176.829,90	-833,80
	CP	411.557,00		303.795,54	88.473,62	392.269,16	-19.287,84
	T	589.220,70		359.418,26	209.680,80	569.099,06	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	649.421,15		85.324,99	551.981,48	637.306,47	-12.114,68
	CP	650.505,00		309.867,18	298.441,17	608.308,35	-42.196,65
	T	1.299.926,15		395.192,17	850.422,65	1.245.614,82	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.214.076,49		1.463.577,85	713.465,89	2.177.043,74	-37.032,75
	CP	1.351.910,00		224.706,01	104.668,97	329.374,98	-1.022.535,02
	T	3.565.986,49		1.688.283,86	818.134,86	2.506.418,72	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	742.652,89		212.151,23	530.501,66	742.652,89	
	CP	5.089.940,00		3.677.003,08	89.940,00	3.766.943,08	-1.322.996,92
	T	5.832.592,89		3.889.154,31	620.441,66	4.509.595,97	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	50.921,02		21.606,77	28.727,86	50.334,63	-586,39
	CP	670.200,00		278.175,61	7.431,62	285.607,23	-384.592,77
	T	721.121,02		299.782,38	36.159,48	335.941,86	
TOTALE GENERALE	RS	5.349.888,88		2.614.237,32	2.652.002,99	5.266.240,31	-83.648,57
	CP	10.655.962,00		6.631.225,53	1.203.791,39	7.835.016,92	-2.820.945,08
	T	16.005.850,88		9.245.462,85	3.855.794,38	13.101.257,23	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		34.650,00					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.349.888,88		2.614.237,32	2.652.002,99	5.266.240,31	-83.648,57
	CP	10.690.612,00		6.631.225,53	1.203.791,39	7.835.016,92	-2.820.945,08
	T	16.040.500,88		9.245.462,85	3.855.794,38	13.101.257,23	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L = F - I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA									
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	1.026.992,10		807.718,79	188.753,93	996.472,72	-30.519,38		
	CP	3.342.930,00		2.152.269,39	1.046.059,66	3.198.329,05	-144.600,95		
	T	4.369.922,10		2.959.988,18	1.234.813,59	4.194.801,77			
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.002.285,37		1.570.000,17	2.391.529,12	3.961.529,29	-40.756,08		
	CP	1.451.500,00		82.867,07	365.228,49	448.095,56	-1.003.404,44		
	T	5.453.785,37		1.652.867,24	2.756.757,61	4.409.624,85			
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	218.110,10		218.110,10		218.110,10			
	CP	5.225.982,00		3.902.985,08		3.902.985,08	-1.322.996,92		
	T	5.444.092,10		4.121.095,18		4.121.095,18			
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	49.996,48		20.389,17	29.607,31	49.996,48			
	CP	670.200,00		285.009,54	597,69	285.607,23	-384.592,77		
	T	720.196,48		305.398,71	30.205,00	335.603,71			
TOTALE GENERALE	RS	5.297.384,05		2.616.218,23	2.609.890,36	5.226.108,59	-71.275,46		
	CP	10.690.612,00		6.423.131,08	1.411.885,84	7.835.016,92	-2.855.595,08		
	T	15.987.996,05		9.039.349,31	4.021.776,20	13.061.125,51			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	5.297.384,05		2.616.218,23	2.609.890,36	5.226.108,59	-71.275,46		
	CP	10.690.612,00		6.423.131,08	1.411.885,84	7.835.016,92	-2.855.595,08		
	T	15.987.996,05		9.039.349,31	4.021.776,20	13.061.125,51			

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Res.da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
T I T O L O I								
=====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

IMPOSTE								
RISORSA 1050								
+++++								
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-								
LI								
Cod.1011050 CAPITOLO 6								

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI-	RS	12.828,66	1	12.828,66		12.828,66		
LI.....	CP	113.000,00		103.654,90	7.101,07	110.755,97		-2.244,03
	T	125.828,66		116.483,56	7.101,07	123.584,63		
TOTALE RISORSA 1050	RS	12.828,66		12.828,66		12.828,66		
	CP	113.000,00		103.654,90	7.101,07	110.755,97		-2.244,03
	T	125.828,66		116.483,56	7.101,07	123.584,63		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
T	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)					
<p>████████████████████</p> <p>████████████████████</p> <p>████████████████████</p> <p>RISORSA 4320</p> <p>+++++</p> <p>CONTR.REG.LE VIABILITA' LAVORI PRONTO INTERVENTO</p> <p>Cod.4034320 CAPITOLO 559</p> <p>*****</p> <p>CONTR.REG.LE LAVORI PRONTO INTERVENTO L.R.65/78-L.R.19/86..</p>	<p>██</p> <p>██</p> <p>██</p> <p>RS</p> <p>CP</p> <p>T</p>	<p>████████████████████</p> <p>████████████████████</p> <p>436.549,03</p> <p>47.000,00</p> <p>483.549,03</p>	<p>70</p>	<p>217.261,49</p> <p>217.261,49</p>	<p>████████████████████</p> <p>████████████████████</p> <p>212.099,03</p> <p>47.000,00</p> <p>259.099,03</p>	<p>████████████████████</p> <p>████████████████████</p> <p>429.360,52</p> <p>47.000,00</p> <p>476.360,52</p>	<p>-7.188,51</p>	

Il totale entrate

Pag. 24

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	17.525.568,50	4.175.813,55	11.154.404,01	15.330.217,56	-2.195.350,94
	CP	5.693.963,98	1.414.400,03	1.078.519,79	2.492.919,82	-3.201.044,16
	T	23.219.532,48	5.590.213,58	12.232.923,80	17.823.137,38	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		50.000,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		2.858.056,28				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	20.383.624,78	4.175.813,55	11.154.404,01	15.330.217,56	-2.195.350,94
	CP	5.743.963,98	1.414.400,03	1.078.519,79	2.492.919,82	-3.201.044,16
	T	26.127.588,76	5.590.213,58	12.232.923,80	17.823.137,38	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		CP		Pagamenti	Res.da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod.2090107 CAPITOLO 2694 *****									
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER RI- PRISTINO CENTRI ABITATI DAN- NEGGIATI DAL SISMA DEL 1997 - CAP. 565 ENTR.....	RS	6.916.042,11	292	1.521.296,53	4.626.218,62	6.147.515,15	-768.526,96		
	CP	2.000.000,00		70.626,12	105.939,18	176.565,30	-1.823.434,70		
	T	8.916.042,11		1.591.922,65	4.732.157,80	6.324.080,45			
Cod.2090107 CAPITOLO 2695 *****									
CONCESSIONE CONTRIBUTI RIPRI- STINO FABBRICATI DANNEGGIATI SISMA 1997 NON RICOMPRESI NEI PIANI DI RECUPERO - CAP. 566 E	RS	753.599,96	293	358.277,96	395.322,00	753.599,96			
	CP								
	T	753.599,96		358.277,96	395.322,00	753.599,96			

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L'AVANZO E IL DISAVANZO

FONDO DI CASSA INIZIALE
+ RISCOSSIONI - PAGAMENTI
FONDO CASSA FINALE
+ RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE - RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (AVANZO/DISAVANZO)

Come si può notare
dalla tabella, il
risultato di
amministrazione
corrisponde ad una
sorta di
“MARGINE DI
TESORERIA”

**AL RISULTATO FINALE DI AMMINISTRAZIONE
COME RIPORTATO NELLA PRECEDENTE
PAGINA, SI PERVIENE ANCHE
SOMMANDO LA RISULTANZA**

DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA,

DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

E

**L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PRECEDENTE:**

**UN RENDICONTO
E
I DUE METODI
DI DETERMINAZIONE
DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	2.449.665,05		1.300.402,10	1.029.270,30	2.329.672,40	-119.992,65	
	CP	4.558.413,36		3.224.284,96	1.199.163,35	4.423.448,31	-134.965,05	
	T	7.008.078,41		4.524.687,06	2.228.433,65	6.753.120,71		
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	564.769,03		120.201,14	426.723,95	546.925,09	-17.843,94	
	CP	831.044,76		548.043,77	263.074,49	811.118,26	-19.926,50	
	T	1.395.813,79		668.244,91	689.798,44	1.358.043,35		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	837.812,22		178.947,05	642.573,77	821.520,82	-16.291,40	
	CP	1.062.866,82		530.825,78	326.432,65	857.258,43	-205.608,39	
	T	1.900.679,04		709.772,83	969.006,42	1.678.779,25		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	12.975.698,82		1.709.158,07	11.154.564,75	12.863.722,82	-111.976,00	
	CP	3.469.500,00		211.410,08	158.100,00	369.510,08	-3.099.989,92	
	T	16.445.198,82		1.920.568,15	11.312.664,75	13.233.232,90		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	1.719.225,89		409.406,66	1.309.819,23	1.719.225,89		
	CP	6.024.232,26		1.326.104,08		1.326.104,08	-4.698.128,18	
	T	7.743.458,15		1.735.510,74	1.309.819,23	3.045.329,97		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	855.748,26		138.061,94	513.930,51	651.992,45	-203.755,81	
	CP	2.275.000,00		644.933,40	253.067,25	898.000,65	-1.376.999,35	
	T	3.130.748,26		782.995,34	766.997,76	1.549.993,10		
TOTALE GENERALE	RS	19.402.919,27		3.856.176,96	15.076.882,51	18.933.059,47	-469.859,80	
	CP	18.221.057,20		6.485.602,07	2.199.837,74	8.685.439,81	-9.535.617,39	
	T	37.623.976,47		10.341.779,03	17.276.720,25	27.618.499,28		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		149.108,20						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		999.517,56						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	20.402.436,83		3.856.176,96	15.076.882,51	18.933.059,47	-469.859,80	
	CP	18.370.165,40		6.485.602,07	2.199.837,74	8.685.439,81	-9.535.617,39	
	T	38.772.602,23		10.341.779,03	17.276.720,25	27.618.499,28		



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		CP		Competenza (F)	Pagamenti			Residui da riportare
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Residui (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)
							(E = A - D)	
							(L = F - I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA								
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	3.463.457,27		1.282.719,85	2.136.374,16	3.419.094,01	-44.363,26	
	CP	6.269.828,05		3.722.068,36	2.004.857,42	5.726.925,78	-542.902,27	
	T	9.733.285,32		5.004.788,21	4.141.231,58	9.146.019,79		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	14.865.454,30		2.922.559,63	11.930.720,76	14.853.280,39	-12.173,91	
	CP	4.647.362,35		25.272,99	271.610,99	296.883,98	-4.350.478,37	
	T	19.512.816,65		2.947.832,62	12.202.331,75	15.150.164,37		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	10.524,32		10.524,32		10.524,32		
	CP	5.177.975,00		1.501.971,06	2.108,02	1.504.079,08	-3.673.895,92	
	T	5.188.499,32		1.512.495,38	2.108,02	1.514.603,40		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.913.892,74		192.835,69	1.636.532,88	1.829.368,57	-84.524,17	
	CP	2.275.000,00		677.670,38	220.330,27	898.000,65	-1.376.999,35	
	T	4.188.892,74		870.506,07	1.856.863,15	2.727.369,22		
TOTALE GENERALE	RS	20.253.328,63		4.408.639,49	15.703.627,80	20.112.267,29	-141.061,34	
	CP	18.370.165,40		5.926.982,79	2.498.906,70	8.425.889,49	-9.944.275,91	
	T	38.623.494,03		10.335.622,28	18.202.534,50	28.538.156,78		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	20.253.328,63		4.408.639,49	15.703.627,80	20.112.267,29	-141.061,34	
	CP	18.370.165,40		5.926.982,79	2.498.906,70	8.425.889,49	-9.944.275,91	
	T	38.623.494,03		10.335.622,28	18.202.534,50	28.538.156,78		

PRIMO METODO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2013

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	999.517,56
RISCOSSIONI	3.856.176,96	6.485.602,07	10.341.779,03
PAGAMENTI	4.408.639,49	5.926.982,79	10.335.622,28
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.005.674,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			1.005.674,31
RESIDUI ATTIVI	15.076.882,51	2.199.837,74	17.276.720,25
RESIDUI PASSIVI	15.703.627,80	2.498.906,70	18.202.534,50
DIFFERENZA			-925.814,25
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	79.860,06
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		79.860,06

SECONDO METODO

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	8.685.439,81
Totale impegni di competenza	-	8.425.889,49
SALDO GESTIONE COMPETENZA		259.550,32

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	788,29
Minori residui attivi riaccertati	-	470.648,09
Minori residui passivi riaccertati	+	141.061,34
SALDO GESTIONE RESIDUI		-328.798,46

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		259.550,32
SALDO GESTIONE RESIDUI		-328.798,46
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		149.108,20
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013		79.860,06

**Altro esempio
(*secondo
metodo*)
più nel dettaglio**

1.- Gestione del bilancio 2011 - conto della competenza

PARTE ENTRATA		<i>Accertamento</i>
Avanzo di amministrazione applicato durante l'anno		€ -
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	709.632,77
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti	183.331,47
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	506.963,09
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	895.387,20
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per conto terzi	197.605,29
Totale entrate di competenza accertate		€ 2.492.919,82
PARTE SPESA		<i>Impegno</i>
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	1.331.932,73
<i>Titolo II</i>	Spese in conto capitale	895.387,20
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti	61.829,49
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per conto terzi	197.605,29
Totale uscite di competenza accertate		2.486.754,71

Avanzo della gestione del conto della Competenza:
 (€2.492.919,82 – € 2.486.754,71) = € 6.165,11

L'avanzo di amministrazione, nelle informazioni e valutazioni dei risultati della competenza, non va mai considerato anche se applicato (in questo, comunque, caso non c'è stato avanzo applicato)

2.- Gestione del bilancio 2011 - conto dei residui

RESIDUI ATTIVI			
Esistenti al 01/01/2011			€ 17.525.568,50-
	<i>Riscossi</i>	4.175.813,55+	
	<i>Rimasti da riscuotere</i>	11.154.404,01=	
Totale riaccertamenti di residui attivi			€ 15.330.217,56 =
Minori riaccertamenti netti			€ 2.195.350,94

RESIDUI PASSIVI			
Esistenti al 01/01/2011			€ 20.075.606,26 -
	<i>Pagati</i>	3.487.036,74+	
	<i>Rimasti da pagare</i>	14.372.160,47=	
Totale riaccertamenti di residui passivi			€ 17.859.197,21=
Economie in c/residui passivi			€ 2.216.409,05

Avanzo della gestione del conto dei residui:

(€ 2.195.350,94 - € 2.216.409,05) = € 21.058,11

Alla fine dell'esercizio 2011 è risultato un avanzo di amministrazione consolidato di € 335.241,74 così determinato:

Avanzo della gestione del bilancio 2011, conto della competenza.....	€ 6.165,11
Avanzo della gestione del bilancio 2011, conto dei residui.....	€ 21.058,11
Avanzo di amministrazione al 31.12 2010 non applicato	€ 308.018,52
<i>Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2011</i>	<u>€ 335.241,74</u>

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	2.492.919,82
Totale impegni di competenza	-	2.486.754,71
SALDO GESTIONE COMPETENZA		6.165,11

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi netti riaccertati	+	14.125,44
Minori residui attivi netti riaccertati	-	2.209.476,38
Minori residui passivi netti riaccertati	+	2.216.409,05
SALDO GESTIONE RESIDUI		21.058,11

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		6.165,11
SALDO GESTIONE RESIDUI		21.058,11
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		308.018,52
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011		335.241,74

Ai sensi dell'art. 187, comma 1 del TUEL il **risultato di amministrazione** innanzitutto deve essere suddiviso - **ai fini del suo “successivo utilizzo”** tra:

- a) **fondi vincolati**: vale a dire economie di spesa derivanti da stanziamenti finanziati con entrate a specifica destinazione (accertate), **oppure contributi pervenuti oltre il termine massimo (30 novembre) per poter effettuare le variazioni di bilancio;**
- b) **fondi per il finanziamento di spese in conto capitale**, non impegnate entro l'esercizio;
- c) **fondi non vincolati**, a carattere residuale.
- d) **Fondi ammortamento** (?)

Se il risultato d'amministrazione è **negativo** deve essere ripianato. Va quindi iscritto nel bilancio preventivo dell'esercizio successivo come qualsiasi altra uscita, limitando così la capacità di spesa dell'ente.

Disavanzo di amministrazione

L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato, applicato in bilancio contestualmente alla deliberazione di approvazione del rendiconto, può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, purché non oltre la durata della consiliatura. (art. 188 – art. 193).

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.

La deliberazione consiliare sul piano di rientro dal disavanzo è sottoposta al parere dell'organo di revisione ed è allegata, quale parte integrante, al bilancio di previsione e al rendiconto.

La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno eseguito il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012 può essere effettuata fino all'esercizio 2042 (rispetto al precedente 2017) (art. 3, c. 17, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel testo modificato dall'art. 1, c. 507, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno eseguito il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014 può essere effettuata fino all'esercizio 2043.

La copertura dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione all'1 gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, degli enti che non sono stati coinvolti nella sperimentazione 2012 o 2014, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è ripianato in non più di 30 esercizi a rate costanti. (art. 3, c. 16, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel testo modificato dall'art. 1, c. 538, lett. B), n. 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - APPLICAZIONE IN BILANCIO

L'iscrizione in bilancio e l'utilizzo dell'eventuale **quota libera** dell'avanzo di amministrazione accertato è disposto (art. 187, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
- b) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- c) per il finanziamento delle spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti non ripetitive;
- e) per l'estinzione anticipata di prestiti;
- f) per il finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'avanzo di amministrazione non vincolato NON PUÒ essere utilizzato dagli enti locali che hanno disposto l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti e non hanno ancora provveduto a ricostituire la consistenza delle somme vincolate o che hanno attivato anticipazioni di tesoreria e non hanno ancora provveduto al relativo rimborso. (art. 187, c. 3bis).

Il divieto non si applica nel caso di utilizzo per i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Al bilancio e ad esercizio già iniziato può essere applicato anche l'avanzo presunto (art. 187, c. 3), ma non per il finanziamento di spese di investimento.

Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, **con eccezione** dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati .

**D.L. 174/2012 → ha integrato
l'art. 187 T.U.E.L. con
l'inserimento del comma 3 *bis*:**

**L'avanzo LIBERO di
amministrazione non può
essere utilizzato nel caso in cui
l'ente si trovi in una delle
situazioni previste dagli articoli
195 e 222.**

questionario

1.5.3.a) Nel caso in cui l'Ente abbia applicato l'avanzo di amministrazione non vincolato, in presenza di ricorso all'anticipazione di tesoreria e/o di utilizzo per cassa di entrate a specifica destinazione, l'organo di revisione ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 187, co. 3-bis e, in particolare, la finalizzazione dell'avanzo ai provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 TUEL?

“L’ENTE IN DEFICIT NON USA L’AVANZO”

Scopo della norma è impedire l'utilizzo dell'avanzo da parte di enti che siano in condizioni di cassa deficitarie. Difatti l'avanzo, ove applicato, va a finanziare maggiori spese, aumentando la capacità autorizzatoria del bilancio di previsione a parità di entrate di competenza.

L'avanzo di amministrazione, come abbiamo visto, è influenzato **positivamente** dai residui attivi

“L’ENTE IN DEFICIT NON USA L’AVANZO”

Sarà quindi sempre obbligatorio, prima dell'adozione delle variazioni di bilancio d'impiego dell'avanzo, che il responsabile del servizio finanziario e **i revisori certifichino che l'ente non si trova in anticipazione di tesoreria o in disavanzo delle vincolate.** La prima attestazione è semplice. Il riscontro sulle entrate a specifica destinazione, invece, è più complesso, poiché preliminarmente va verificata la corretta tenuta del conto delle stesse (e questo non sempre accade).

“L’ENTE IN DEFICIT NON USA L’AVANZO”

È chiaro che la norma riguarda l'avanzo libero **e non il vincolato**, ossia entrate con vincolo di destinazione accertate e non impegnate entro l'esercizio che obbligatoriamente devono trovare imputazione nel bilancio dell'anno successivo.

Quando si rientra dall’anticipazione di tesoreria (o si è provveduto a ricostituire l’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione) **si può utilizzare l’avanzo → problematiche**

L'accertamento con il principio di cassa delle Entrate più critiche “**comportava**” una maggiore veridicità dell'Avanzo di Amministrazione, e una tranquillità *(relativa)* più elevata a fronte del suo utilizzo.

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NEGLI ENTI LOCALI

rappresenta sempre economia di spesa; è una voce di bilancio che può essere finanziata con entrate correnti

NON IMPEGNABILE NELL'ESERCIZIO

e viene appostata per finalità prudenziali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio correlati ad ipotetiche minori entrate.

È necessario quindi prevedere una somma destinata a coprire eventuali perdite su crediti.

Non rappresentando una uscita finanziaria

a fine esercizio comporterà necessariamente una economia di bilancio **e inciderà sul risultato di amministrazione.**

E' uno strumento di "prudenza" applicato alla contabilità finanziaria.

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NEGLI ENTI LOCALI

**a fine esercizio costituisce una
economia di bilancio a beneficio
del risultato complessivo di
amministrazione**

I revisori hanno sempre raccomandato, soprattutto in presenza di elevati gradi di vetustà dei residui attivi Titolo I° e III°, di alimentare il fondo adeguatamente, e in misura maggiore rispetto al passato.

Se non si alimenta per niente è come “eliminare” quello previsto nell’esercizio precedente.

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NOVITA' DAL 2012

Nel D.L. 95/2012 sulla spending review (convertito con modifiche nella legge 135/2012) è stata prevista all'art. 6 comma 17 che dal 2012 **l'obbligatorietà** di iscrivere il fondo svalutazione crediti nei bilanci degli Enti Locali. Le difficoltà per gli enti locali di accantonare obbligatoriamente fra le spese, nel fondo svalutazione crediti, la quota dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, **ha portato il Ministero dell'Economia ad anticipare la parte più critica della riforma per i bilanci degli enti locali (a regime dal 2015, ed in sperimentazione in alcuni Enti dal 2012).**

La norma obbligava i comuni, le province e gli altri enti locali a inserire nel bilancio di previsione dell'anno in corso il "fondo svalutazione crediti" per un ammontare almeno pari al 25% dei residui attivi iscritti al titolo I° (entrate tributarie) e al titolo III° (entrate extratributarie) ed aventi anzianità superiore a cinque anni.

**UNA RECENTE
ISTRUTTORIA DELLA
CORTE DEI CONTI**

Nell'ambito dell'attività prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 148 bis del TUEL e tenuto conto delle linee guida, adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, in merito alla relazione dell'organo di revisione di codesto Comune sul rendiconto del 2013 e con riserva di ulteriori richieste istruttorie, si chiedono chiarimenti ed informazioni in merito a quanto di seguito indicato:

3) Dal quadro 1.10.4c risulta che l'Organo di revisione ha valutato il risultato del riaccertamento dei residui attivi senza aver verificato la costituzione del fondo svalutazione di crediti nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2013 per l'intero importo previsto dall'art. 6, comma 17 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012. Codesto Ente è dunque invitato a chiarire tale circostanza.

RISPOSTA

Punto 3 - L'ammontare del fondo svalutazione crediti è stato indicato in sede di bilancio di previsione 2013 (conformemente alle previsioni di cui D.L. 95/2012 e ss mm) e poi tale voce non è stata impegnata, come previsto per tale particolare posta di bilancio, in sede di consuntivo 2013, influenzando in tal modo il risultato di amministrazione. Dopodiché, in sede di bilancio di previsione dell'anno successivo, il fondo svalutazione crediti è stato correttamente calcolato ed appostato (senza utilizzare l'avanzo), rispondendo appieno alle previsioni di legge ed è risultato essere pari ad € 24.060,00. La norma stessa prevede l'iscrizione della voce nel **bilancio di previsione** indicandone le modalità di calcolo.

CONSIDERAZIONI

- 1) L'intero avanzo del Comune era vincolato a spese conto capitale;
- 2) La norma in questione prevede, testualmente, che *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono **nel bilancio di previsione** un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. “;*
- 3) Nel bilancio di previsione 2014 (il cui questionario non è stato richiesto dalla Corte dei Conti) il f.do svalutazione crediti è stato correttamente appostato, rispondendo appieno alla normativa, nonostante non sia stato creato vincolo sull'avanzo di amministrazione.

**DAL 2015 FONDO
CREDITI DI
DUBBIA
ESIGIBILITÀ**

La riforma contabile per gli enti locali

Con l'approvazione del D.Lgs. n. 126/2014 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" può considerarsi concluso quel lungo periodo di sperimentazione che ha investito un numero cospicuo (circa 400), ma comunque minoritario di enti locali, nella cosiddetta "sperimentazione" prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il suddetto decreto legislativo, approvato nel rispetto di una procedura alquanto complessa, sancisce, di fatto, l'avvio di una fase di sperimentazione che si è conclusa il 31 dicembre 2014.

Dal 1° gennaio 2015, conclusa la fase di sperimentazione, la riforma investe tutti gli enti locali.

I tempi di attuazione della riforma

La riforma scatterà in modo progressivo ed entrerà a pieno regime gradualmente.


In questo periodo, che si potrebbe definire di “implementazione graduale”, gli enti che non hanno partecipato al precedente periodo di sperimentazione dovranno affrontare un percorso del tutto analogo a quello posto in essere dagli enti sperimentatori.

Con riferimento alla gestione occorre segnalare che in attuazione del comma 12 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 126/2014, **nel 2015 gli enti locali dovranno adottare il principio di competenza finanziaria "potenziata", mentre per gli schemi di bilancio e di rendiconto quelli vigenti nel 2014 che conserveranno valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ma saranno AFFIANCATI da quelli previsti in allegato al D.Lgs. n. 126/2014 di modifica e integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 A CUI È' ATTRIBUITA Funzione Conoscitiva.**

Il percorso di implementazione del nuovo sistema contabile si completerà negli anni successivi.

I CONTENUTI DELLA RIFORMA

I principi contabili generali: si tratta di postulati di base che individuano le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.



- **l'annualità**
- **l'unità;**
- **l'universalità;**
- **l'integrità;**
- **la veridicità e attendibilità;**
- **la significatività e rilevanza;**
- **la flessibilità;**
- **la congruità;**
- **la prudenza;**
- **la coerenza interna;**
- **la coerenza esterna;**
- **la continuità nella costanza;**
- **la comparabilità e la verificabilità;**
- **la neutralità;**
- **la pubblicità;**
- **l'equilibrio di bilancio;**
- **la competenza finanziaria;**
- **la competenza economica;**
- **la prevalenza della sostanza sulla forma.**

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata

In attuazione di quanto contenuto nei principi generali, il legislatore ha dedicato un apposito principio contabile applicato alla competenza finanziaria analizzando con puntualità nei vari casi relativi all'entrata e alla spesa le modalità di applicazione.

Se si confronta **L'ATTUALE PRINCIPIO (VIGENTE PER L'ESERCIZIO 2014) CON QUELLO CHE ENTRERÀ IN VIGORE DAL PROSSIMO ANNO (2015)** ci si rende immediatamente conto della novità intervenuta.

Il principio della competenza finanziaria **attualmente** applicato (esercizio 2014) è quello per cui le entrate e le spese sono imputate all'esercizio finanziario in cui vi è il **riconoscimento del sottostante titolo giuridico** in senso programmatico, cioè all'esercizio in cui vi è l'accertamento di entrata e l'autorizzazione di spesa (accertamenti e impegni).

In altri termini è sufficiente che nasca un'obbligazione giuridicamente perfezionata perché il responsabile dei servizi finanziari abbia l'obbligo di procedere all'iscrizione in detto bilancio dell'impegno di spesa.

Secondo il nuovo principio di competenza finanziaria (esercizio 2015), le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono REGISTRATE nelle scritture contabili con IMPUTAZIONE all'esercizio in cui esse vengono a scadenza.

Soffermandoci su quest'ultimo principio e sulla novità introdotta, si evince che il principio della competenza finanziaria, definita "potenziata", **distingue**:

- a) **LA REGISTRAZIONE** delle operazioni di accertamento e di impegno che avviene nell'esercizio in cui **l'obbligazione sorge**;
- b) **L'IMPUTAZIONE** dell'impegno all'esercizio in cui **l'obbligazione si presume andrà a scadenza**.

In altri termini le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

La consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione definisce come esigibile un credito per il quale **non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento.**

Volendo comprendere il significato della modifica intervenuta si potrà notare come la riforma di tale principio è sostanzialmente finalizzata a un avvicinare la contabilità finanziaria tra competenza e cassa (cioè tra momento dell'impegno e momento del pagamento) oltre che a verificare i residui passivi e attivi che potranno essere mantenuti nelle scritture contabili solo se rappresenteranno, rispettivamente, debiti e crediti **effettivi**.

Il fondo pluriennale vincolato

Direttamente correlato al principio della competenza finanziaria potenziata è l'introduzione di un nuovo strumento contabile da iscrivere, con modalità differenti, sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio: "Il fondo pluriennale vincolato" (FPV)

Visto nell'incontro del 26/01/2015

Per chiarirne il significato, può essere utile considerare l'esempio che segue.

Si ipotizzi una **spesa finanziata per pari importo da un'entrata vincolata** (ad esempio un'opera pubblica).

L'entrata viene accertata e riscossa nell'esercizio in corso (N).

La spesa, invece deve essere imputata al prossimo esercizio (N+1) perché solo allora l'obbligazione sarà esigibile.

Nel precedente ordinamento contabile l'entrata e la spesa sarebbero state imputate entrambe per competenza all'esercizio N.

Nell'anno N+1, invece, l'intera gestione sarebbe avvenuta in conto residui.

“fino a ieri”

	Esercizio N	Esercizio N+1
Accertamento	100	-
Impegno	100	-
Saldo capitoli vincolati	0	-
Le registrazione nel precedente ordinamento contabile		

“oggi”:

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata ai due esercizi (N e N+1) determina nel primo esercizio un saldo positivo determinato dall'accertamento, mentre nell'anno successivo un saldo negativo di pari importo (-100) a causa della diversa imputazione della spesa rispetto all'entrata.

	Esercizio N	Esercizio N+1
Accertamento	100	-
Impegno		100
Saldo capitoli vincolati	+100	-100
Le registrazione nell'ordinamento contabile modificato dal D. Lgs. 118/2011		

In altre parole si determinerebbe **un avanzo d'amministrazione nel primo esercizio che dovrebbe essere riapplicato a quello successivo per far fronte al disavanzo.**

Proprio per correlare le entrate vincolate di competenza imputate a un esercizio con le relative spese impegnate nello stesso esercizio, ma imputate a un esercizio successivo, è stato introdotto il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

Esso è, dunque, un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata, e nasce dall'esigenza di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

	Esercizio N	Esercizio N+1
a) Fondo pluriennale vincolato (entrata)	0	100
b) Accertamento	100	-
c) Impegno		100
d) Fondo pluriennale vincolato (spesa)	100	
Saldo capitoli vincolati a+b-c-d	0	0

Le registrazioni nell'ordinamento contabile modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 con il FPV

**RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO
DEI RESIDUI DA
EFFETTUARE NEL
2015**

Il riaccertamento straordinario dei residui è probabilmente una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali.

E' finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi formati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Per “riaccertamento straordinario dei residui
“si intende il processo di **verifica,
cancellazione e reimputazione dei
crediti e debiti ereditati dagli esercizi
precedenti all’adozione del nuovo
principio della competenza potenziata.**

Con l'approvazione dei rendiconti 2014, le amministrazioni dovranno procedere al riaccertamento straordinario dei residui, uno dei principali adempimenti in vista della introduzione a tappe a partire dal 2015, della armonizzazione dei bilanci.

In caso di mancata adozione della deliberazione di riaccertamento straordinario, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione, a dimostrazione dell'importanza dell'adempimento, è altresì prevista una specifica sanzione, che si traduce nell'avvio della procedura di scioglimento dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Dlgs 267/2000

Va detto che, in via transitoria, è prevista una fondamentale eccezione che determina una rilevante semplificazione: non devono essere riaccertati, e quindi "convertiti" nel nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 **che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.**

L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui **e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità** *(vedi successivo)*, potrà comunque essere ripianato in **TRENTA** anni.

Gli enti, dunque, **con delibera di Giunta, PREVIO PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al **riaccertamento straordinario dei residui**, cancellando i propri residui attivi e passivi (crediti incagliati, debiti non pagati etc etc), cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.

Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria potenziata.

Conseguentemente, gli enti determineranno il **fondo pluriennale vincolato** da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati, **se positiva**, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui.

Il legislatore prevede che il processo di adeguamento dei residui sia deliberato nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

E' infatti evidente la necessità, prima di adeguare i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti al nuovo principio, di determinarne l'importo in via definitiva secondo il previgente ordinamento contabile, approvando il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.

RIASSUNTO FASI

Il principio contabile n. 2, relativo alla contabilità finanziaria, e il Dlgs 126/2014, individuano specificamente i diversi passaggi che devono essere realizzati e formalizzati ai fini del riaccertamento straordinario, che consistono nei seguenti:

- 1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate;
- 2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze (si tratta della fattispecie peculiare scaturente dal cambiamento del principio di competenza);
- 3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017;
- 4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;
- 5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- 6) variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015/2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015/2017 predisposto con funzione conoscitiva;
- 7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.

**QUINDI NELLA MEDESIMA GIORNATA DI
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
AVREMO SIA IL CONSIGLIO
COMUNALE CHE APPROVA (O NON
APPROVA) IL RENDICONTO 2014
(*vecchio ordinamento*), E A SEGUIRE
LA GIUNTA COMUNALE CHE PRENDE
ATTO DEL RIACCERTAMENTO
STARORDINARIO DEI RESIDUI**

BILANCIO PREVISIONE 31/03/2015
RENDICONTO 30/04/2015



PROBLEMI DI COORDINAMENTO?

**Li avevamo detti già da gennaio, ed infatti
il bilancio di previsione sarà oggetto di
proroga**

Un esempio di riaccertamento straordinario residui

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta, corredata dei pareri di cui all'art. 49 – comma 1 del dlgs. N.267 del 18/8/2000:


Premesso che questo Comune con D.M. del 15/11/2013 è stato ammesso alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m. e i. a decorrere dall'esercizio 2014;

Visto l'art. 9 del D.L. 31/8/2013 n. 102, convertito in L. 28/10/2013 n. 124, il quale dispone che nel corso della sperimentazione sono applicate le disposizioni previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, dello stesso decreto;

che il comma 4 del richiamato articolo 9 stabilisce che il riaccertamento dei residui, previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011, da parte degli enti che entrano in sperimentazione nel 2014 deve essere effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013;

Considerato che il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali, finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi formati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011;

Preso atto che per "riaccertamento straordinario dei residui" si intende il processo di verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti all'adozione del nuovo principio della competenza potenziata e che al termine di tale operazione i residui corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili e i crediti e i debiti risulteranno registrati negli esercizi in cui sono esigibili;



Dato inoltre atto che trattandosi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2013 e di un adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, detto riaccertamento è adottato con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario tempestivamente trasmesso al Consiglio;



Dato atto che il Servizio Finanziario, unitamente all'ordinario riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2013, ha anche predisposto il riaccertamento straordinario individuando, per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli destinati ad essere cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione, come da prospetto allegato;

Che concretamente si è provveduto:

1. Ad eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazione perfezionate (per esempio gli impegni assunti ai sensi dell'art. 183, comma 5, del TUEL)
2. Ad eliminare i residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2013, individuando, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;
3. A determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2014 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2014 del bilancio di previsione 2014-2016, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
4. A determinare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;
5. A individuare le quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014;
6. Ad apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2014-2016 ed ai residui in corso di gestione al fine di consentire la registrazione delle reimputazioni nelle scritture contabili al fine di consentire:
 - l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2014;
 - l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014-2016 riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2014 e nell'entrata e nella spesa degli esercizi successivi;
 - l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
 - l'adeguamento degli stanziamenti di competenza e l'importo dei residui iniziali attivi e passivi ai risultati del riaccertamento;
 - Ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2013;

Che in merito è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti regolarmente portato a conoscenza del Consiglio Comunale;

Precisato che il legislatore ha previsto che il processo di adeguamento dei residui sia deliberato nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto, immediatamente dopo la delibera del Consiglio, in quanto è necessario determinare l'importo dei residui attivi e passivi in via definitiva, secondo il previgente ordinamento contabile, prima di adeguarli al nuovo principio;

Dato atto che in data 30/06/2014 il Consiglio, con deliberazione n. 35, ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze finali:

	Gestione		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio			10.609.442,55
Riscossioni	10.607.139,17	51.726.137,17	62.333.276,34
Pagamenti	11.479.157,65	49.995.482,50	61.474.640,15
Fondo di cassa al 31 dicembre			11.468.078,74
Residui attivi	5.952.861,41	13.739.108,50	19.691.969,91
Residui passivi	2.492.578,69	12.353.453,36	14.846.032,05
Avanzo (+) o Disavanzo (-)			16.314.016,60


Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di approvare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 14 del DPCM 28/12/2011, così come riportato nell'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si riassume come segue:

Residui attivi al 31/12/2013 (a)	19.691.969,91
Residui attivi cancellati per insussistenza (b)	0,00
<i>Residui attivi cancellati e reimputati al 2014</i>	0,00
<i>Residui attivi cancellati e reimputati al 2015</i>	0,00
<i>Residui attivi cancellati e reimputati al 2016</i>	0,00
<i>Residui attivi cancellati e reimputati agli esercizi successivi</i>	0,00
Totale Residui attivi cancellati e reimputati (c)	0,00
Residui attivi conservati (a)-(b)-(c)	19.691.969,91

Residui passivi al 31/12/2013 (a)	14.846.032,05
Residui passivi cancellati per insussistenza (b)	0,00
<i>Residui passivi cancellati e reimputati al 2014</i>	3.088.545,94
<i>Residui passivi cancellati e reimputati al 2015</i>	0,00
<i>Residui passivi cancellati e reimputati al 2016</i>	0,00
<i>Residui passivi cancellati e reimputati agli esercizi successivi</i>	0,00
Totale Residui passivi cancellati e reimputati (c)	3.088.545,94
Residui passivi conservati (a)-(b)-(c)	11.757.486,11



- 2) Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2014 da iscrivere nell'entrata del bilancio 2014, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi e i residui attivi reimputati di cui al punto 1):

	Parte corrente	Parte capitale
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2014 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2014 o successivi (a)	1.304.942,68	1.783.603,26
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2014 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2014 o successivi (b)	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2014 (a) – (b)	1.304.942,68	1.783.603,26

- 4) Di determinare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data:

Risultato di amministrazione al 31/12/2013 determinato nel rendiconto 2013 (a)	16.314.016,60
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (b)	0,00
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (c)	0,00
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (d)	0,00
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (e)	3.088.545,94
Residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato (f)	0,00
Fondo pluriennale vincolato (g)=(e)-(d)+(f)	3.088.545,94
Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 dopo il riaccertamento straordinario dei residui (a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g)	16.314.016,60



Di iscrivere il fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione e il fondo pluriennale vincolato spese per mantenere gli equilibri di bilancio;

altro esempio (più complesso ma più veritiero)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

allegato B

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2013 (a)		8.064.208,80
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	655.415,90
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+)	5.690.182,07
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	5.925.215,15
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	23.773.003,42
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) ⁽²⁾	(-)	17.847.788,27
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2014 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g) (=)	(=)	13.098.974,97

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):		
Parte accantonata ^(al netto del FPV)		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2013		2.032.070,63
Fondo rischi e spese potenziali passività latenti al 31/12/2013		2.383.498,92
	Totale parte accantonata (i)	4.415.569,55
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		50.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		16.291,73
	Totale parte vincolata (l)	66.291,73
	Totale parte destinata agli investimenti (m)	6.175.882,52
	Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	2.441.231,17
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2014		

- 1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.
- 2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitate iscritto in entrata del bilancio di previsione 2014 - 2016, relativo all'esercizio 2014.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

AUDIZIONE

**“ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI TERRITORIALI
E SISTEMA CONTABILE DELLE REGIONI”**

(COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE)

27 Novembre 2014

La peculiarità della fase di avvio della riforma consiste nel fatto che, **mentre si procede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014** (ricognizione da effettuare sulla base dell'ordinamento contabile vigente nel 2014), **OCCORRE PARALLELAMEN-**
TAMENTE individuare, per i residui passivi, quale di essi non sia sorretto da una obbligazione giuridica perfezionata e, per i rimanenti (residui attivi e passivi), **quale sia l'esercizio di scadenza** della relativa obbligazione e il grado di esigibilità (ricognizione da effettuare, evidentemente, sulla base dei principi introdotti dalla riforma).

All'esito di tale procedura congiunta, l'ammontare dei residui finali al 31 dicembre 2014 risultante dal riaccertamento ordinario dei residui dovrà corrispondere, necessariamente, all'importo dei residui iniziali dell'esercizio 2015, salva la necessità di procedere, con effetto alla data del 1° gennaio 2015, alle variazioni di bilancio conseguenti alla cancellazione dei residui individuati a seguito del riaccertamento straordinario condotto secondo i principi della competenza finanziaria "potenziata".

*La sequenza procedimentale sopraccennata collega in modo **indissolubile** il riaccertamento ordinari dei residui (**vecchio ordinamento**) alla corretta impostazione del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 (**nuovo ordinamento**) ed esclude che le due operazioni possano essere condotte in tempi diversi.*

Un eventuale ritardo nel riaccertamento dei residui comprometterebbe sia l'approvazione tempestiva del rendiconto 2014, con conseguente impossibilità di applicare al bilancio di previsione 2015 l'eventuale avanzo di amministrazione, sia il regolare avvio della riforma,.

*L'attività di riaccertamento straordinario trova il suo punto di concretezza in operazioni che potrebbe verificare **un peggioramento** del risultato di amministrazione.*

*La normativa comunque prevede modalità di ripiano dei disavanzi nell'arco di **TRENTA** anni (prima erano previsti dieci anni).*

*L'accertamento dei crediti di dubbia e difficile esazione dipende, quindi, da una verifica analitica degli elementi contabili **ed extracontabili** su cui fondare un ragionevole affidamento circa l'esistenza di un significativo grado di probabilità di riscossione.*

Su questi aspetti le Sezioni regionali di controllo della Corte effettueranno le necessarie e puntuali verifiche.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Altrettanto innovativo per il conseguimento degli obiettivi che l'armonizzazione si propone è l'introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In particolare detto fondo da iscrivere nella parte spesa del bilancio, nell'intenzione del legislatore, dovrebbe scongiurare l'accertamento di entrate future attraverso la costituzione di un vero e proprio fondo rischi diretto a evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e/o difficile esazione.

Il nuovo principio contabile da applicare prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione sono accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale, (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.).

Per le entrate di dubbia e difficile esazione è VIETATO il cd. accertamento per cassa.

Per tali crediti sarà obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo è calcolato tanto sulle poste di entrata corrente quanto su quelle di parte capitale.

In sede di redazione del bilancio il fondo si ottiene applicando alle previsioni di entrata la relativa percentuale di esigibilità.

Spetta ai singoli uffici individuare le entrate che presentano le caratteristiche di dubbia e difficile esazione.

Il grado di esigibilità, **a regime**, è costituito dal rapporto fra la media degli incassi in c/competenza e quella degli accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Per le entrate che in precedenza erano state accertate per cassa è necessario effettuare il calcolo su dati extracontabili.

*Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è **richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.***

Al fine di consentire un avvio graduale dell'accantonamento al FCDE, è possibile stanziare nel bilancio di previsione:


- ***Nel primo esercizio (2015) una quota almeno pari al 36% (per GLI ENTI NON SPERIMENTATORI) e del 55% per GLI ENTI SPERIMENTATORI) dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione.***
- ***Nel secondo esercizio (2016) 55% per tutti , 70% nel 2017, 85% nel 2018 e 100% solo nel 2019.***

L'accantonamento al FCDE è effettuato però per l'intero importo nel rendiconto a decorrere dal primo esercizio (2015).

Ciò significa che, pur potendo stanziare in bilancio di previsione cifre minori, con il consuntivo dovranno essere reperite le risorse per mettere in sicurezza l'intero ammontare dei propri crediti.

**ALCUNI SCHEMI UTILI
PER I CONTROLLI DEL
REVISORE AL
RENDICONTO**

PER VALUTARE LA GESTIONE DELLA COMPETENZA




EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
	consuntivo 2012	consuntivo 2013
Entrate titolo I	4.318.632,18	4.423.448,31
Entrate titolo II	511.493,48	811.118,26
Entrate titolo III	1.000.068,70	857.258,43
(A) Totale titoli (I+II+III)	5.830.194,36	6.091.825,00
(B) Spese titolo I	5.678.385,63	5.726.925,78
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *	144.433,61	177.975,00
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	7.375,12	186.924,22
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]	36.882,79	0,00
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00
-contributo per permessi di costruire		
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali		
- altre entrate (specificare)		

(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		
- altre entrate (specificare)		

(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale		
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	44.257,91	186.924,22


EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013
Entrate titolo IV	2.694.496,67	369.510,08
Entrate titolo V **	675.700,00	0,00
(M) Totale titoli (IV+V)	3.370.196,67	369.510,08
(N) Spese titolo II	3.331.577,42	296.883,98
(O) differenza di parte capitale(M-N)		
(P) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00
(Q) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	14.275,88	
Saldo di parte capitale (O+Q)	52.895,13	72.626,10

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Entrate titolo I	2.381.889,83	2.423.224,95
Entrate titolo II	344.976,91	220.688,40
Entrate titolo III	711.303,14	685.605,97
(A) Totale titoli (I+II+III)	3.438.169,88	3.329.519,32
(B) Spese titolo I	3.363.982,88	3.249.492,74
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *	339.265,00	193.967,00
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	-265.078,00	-113.940,42
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente	229.864,15	20.016,00
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	35.213,85	22.844,58
-contributo per permessi di costruire	35.213,85	22.844,58
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0,00	
- altre entrate (specificare)		
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		
- altre entrate (specificare)		
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale		
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	0,00	-71.079,84




EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Entrate titolo IV	505.173,73	509.954,73
Entrate titolo V **	860.186,00	650.239,47
(M) Totale titoli (IV+V)	1.365.359,73	1.160.194,20
(N) Spese titolo II	1.381.636,32	1.137.349,62
(O) differenza di parte capitale(M-N)		
(P) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00
(Q) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	44.598,01	0,00
Saldo di parte capitale (O+Q)	-6.892,43	0,00

**PER VALUTARE LA
GESTIONE
COMPLESSIVA**



Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	8.685.439,81
Totale impegni di competenza	-	8.425.889,49
SALDO GESTIONE COMPETENZA		259.550,32



Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	788,29
Minori residui attivi riaccertati	-	470.648,09
Minori residui passivi riaccertati	+	141.061,34
SALDO GESTIONE RESIDUI		-328.798,46

Riepilogo


SALDO GESTIONE COMPETENZA		259.550,32
SALDO GESTIONE RESIDUI		-328.798,46
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		149.108,20
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013		79.860,06

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

	2011	2012	2013
Fondi vincolati	€ 51.158,67	€ 96.213,07	
Fondi per finanziamento spese in c/capitale		€ 52.895,13	€ 72.626,10
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati			€ 7.233,96
TOTALE	€ 51.158,67	€ 149.108,20	€ 79.860,06


Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	4.824.515,71
Totale impegni di competenza	-	4.915.611,55
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA		-91.095,84



Gestione dei residui


Maggiori residui attivi riaccertati	+	210,61
Minori residui attivi riaccertati	-	198.458,30
Minori residui passivi riaccertati	+	306.740,64
SALDO GESTIONE RESIDUI		108.492,95



Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		-91.095,84
SALDO GESTIONE RESIDUI		108.492,95
Avanzo esercizi precedenti applicato		20.016,00
Avanzo esercizi precedenti non applicato		15.091,72
AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012		52.504,83

PER VALUTARE LA GESTIONE CONTO CAPITALE



m) Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:


<i>Previsioni Iniziali</i>	<i>Previsioni Definitive</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate</i>	
			<i>in cifre</i>	<i>in %</i>
4.747.362,35	4.467.362,35	296.883,98	4.170.478,37	- 93,35%

Tali spese sono state così finanziate:

Mezzi propri:			
- avanzo d'amministrazione	_____		
- avanzo del bilancio corrente	_____		
- alienazione di beni	€ 9.600,00		
- altre risorse	_____		
<i>Totale</i>		€ 9.600,00	
Mezzi di terzi:			
- mutui	_____		
- prestiti obbligazionari	_____		
- contributi comunitari	_____		
- contributi statali	€ 44.974,38		
- contributi regionali	€ 163.500,00		
- contributi di altri	€ 151.435,70		
- altri mezzi di terzi	_____		
<i>Totale</i>		€ 359.910,08	
Totale risorse			€ 369.510,08
Impieghi al titolo II della spesa			€ 296.883,98
AVANZO GESTIONE CONTO CAPITALE			€ 72.626,10

Tale importo, che confluisce nell'avanzo di amministrazione, dovrà essere vincolato per future spese conto capitale

PER VALUTARE LA GESTIONE DEI RESIDUI



Analisi della gestione dei residui

Il sottoscritto Revisore ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L.. L'Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2013 come previsto dall'art. 228 del T.U.E.L. I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui attivi


<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui riscossi</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui accertati</i>	<i>maggiori/minori residui</i>
Corrente Tit. I, II, III	3.852.246,30	1.599.550,29	2.098.568,02	3.698.118,31	-154.127,99
C/capitale Tit. IV, V	14.694.924,71	2.118.564,73	12.464.383,98	14.582.948,71	-111.976,00
Servizi c/terzi Tit. VI	855.748,26	138.061,94	513.930,51	651.992,45	-203.755,81
<i>Totale</i>	19.402.919,27	3.856.176,96	15.076.882,51	18.933.059,47	-469.859,80

Residui passivi

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui pagati</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui impegnati</i>	<i>Residui stornati</i>
Corrente Tit. I	3.463.457,27	1.282.719,85	2.136.374,16	3.419.094,01	-44.363,26
C/capitale Tit. II	14.865.454,30	2.922.559,63	11.930.720,76	14.853.280,39	-12.173,91
Rimb. prestiti Tit. III	10.524,32	10.524,32		10.524,32	
Servizi c/terzi Tit. IV	1.913.892,74	192.835,69	1.636.532,88	1.829.368,57	-84.524,17
<i>Totale</i>	20.253.328,63	4.408.639,49	15.703.627,80	20.112.267,29	-141.061,34


Risultato complessivo della gestione residui

Maggiori residui attivi	788,29
Minori residui attivi	470.648,09
Minori residui passivi	141.061,34
SALDO GESTIONE RESIDUI	-328.798,46



Sintesi delle variazioni per gestione

Gestione corrente	-109.764,73
Gestione in conto capitale	-99.802,09
Gestione servizi c/terzi	-119.231,64
Gestione vincolata	
VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI	-328.798,46



In ordine ai residui attivi del titolo IV° dell'entrata e del titolo II° della spesa, il sottoscritto Revisore prende positivamente atto che è stata intrapresa, sin una rilevante opera di riaccertamento dei medesimi, eliminandone importi significativi che rischiavano di compromettere l'attendibilità del bilancio, invitando nel contempo l'Amministrazione Comunale a proseguire in tale direzione, con particolare riferimento ai residui con più altro grado di anzianità.

Analisi "anzianità" dei residui

RESIDUI	Esercizi precedenti	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
ATTIVI							
Titolo I		60.566,75	278.027,09	359.159,54	331.516,92	1.199.163,35	2.228.433,65
di cui Tarsu			176.110,14	272.404,38	299.799,95	818.912,88	1.567.227,35
Titolo II	84.497,74	19.727,31	190.008,09	57.388,83	75.101,98	263.074,49	689.798,44
Titolo III	85.276,60	67.499,43	68.361,93	152.574,14	268.861,67	326.432,65	969.006,42
di cui Tia							
di cui per sanzioni codice			8.147,40	3.983,71	189,33	11.000,00	23.320,44
TitoloIV	9.296.028,48	282.957,09	1.304.431,12	50.725,20	220.422,86	158.100,00	11.312.664,75
Titolo V	645.383,06	79.230,06	221.592,82		363613,29		1.309.819,23
Titolo VI	203.045,07	89.940,88	45.385,15	153.967,00	21.592,41	253.067,25	766.997,76
Totale	10.314.230,95	599.921,52	2.107.806,20	773.814,71	1.281.109,13	2.199.837,74	17.276.720,25

PASSIVI							
Titolo I	331.372,86	245.764,37	306.382,19	292.597,99	960.256,75	2.004.857,42	4.141.231,58
Titolo II	9.106.190,60	233.585,02	1.718.189,29	86.233,40	786.522,45	271.610,99	12.202.331,75
Titolo III						2.108,02	2.108,02
TitoloIV	880.946,43	173.701,67	134.899,14	183.255,62	263.730,02	220.330,27	1.856.863,15
Totale	10.318.509,89	653.051,06	2.159.470,62	562.087,01	2.010.509,22	2.498.906,70	18.202.534,50

CONTROLLI VARI

1.7.1 Contributo per permesso di costruire

	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013			
Previsione iniziale			100.000,00			
Accertamento	153.663,83	136.557,47	98.830,85			
Riscossione (competenza)	153.663,83	136.557,47	98.830,85			
Riscossione (residui)	Anno 2008 (e precedenti)	0,00	Anno 2009 (e precedenti)	0,00	Anno 2010 (e precedenti)	0,00
	Anno 2009	0,00	Anno 2010	0,00	Anno 2011	0,00
	Anno 2010	0,00	Anno 2011	0,00	Anno 2012	0,00

1.7.2 Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 d. lgs n. 285/92 e ss. mm. ii.)

	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013			
Previsione iniziale			35.000,00			
Accertamento	50.000,00	20.247,56	19.280,54			
Riscossione (competenza)	31.480,24	19.691,23	8.280,54			
Riscossione (residui)	Anno 2008 (e precedenti)	107,52	Anno 2009 (e precedenti)	1.526,46	Anno 2010 (e precedenti)	5.286,35
	Anno 2009	5.904,31	Anno 2010	1.483,85	Anno 2011	0,00
	Anno 2010	787,94	Anno 2011	14.536,05	Anno 2012	367,00

1.15 Contenimento delle spese

1.15.1 Gli impegni per l'anno 2013 sono stati contenuti nel rispetto dei seguenti limiti disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.l. n. 78/2010, dall'art. 5, co. 2 del d.l. n. 95/2012 ?

SI

Tipologia spesa	Rendiconto 2009 (Impegni)	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2013
Studi e consulenze	36.799,27	80%	7.359,85	5.000,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	37.400,00	80%	7.480,00	6.893,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	7.495,55	50%	3.747,78	224,80
Formazione	4.500,00	50%	2.250,00	2.000,00
TOTALE	86.194,82		20.837,63	14.117,80

1.15.2 Mobili e arredi (art. 1, co. 141, della l. n. 228/2012)

Tipologia spesa	Spesa media 2010- 2011 (Impegni)	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2013
Mobili e arredi *	4.358,00	80%	871,60	0,00

*se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (co. 141 dell'art. 1 della l. n. 228/2012, come modificato dall'art. 18, co. 8-septies, del d.l. n. 69/2013)

1.15.3 E' stato rispettato il divieto di procedere nel 2013, ai sensi dell'art. 1, co. 143, della l. n. 228/2012, all'acquisto di autovetture o alla stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture?

SI

Sponsorizzazioni: Dall'anno 2011, non è più consentito effettuare spese per sponsorizzazioni. (art. 6, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Missioni: Dall'anno 2011, la spesa annua per missioni del personale non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (art. 6, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78). Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di motivato provvedimento del capo dell'amministrazione, da comunicare **preventivamente** all'organo di revisione.

Formazione: Dall'anno 2011, la spesa per attività esclusivamente di formazione non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (art. 6, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Auto di servizio: Dall'anno 2011, la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può superare l'80% di quella sostenuta nell'anno 2009. (art. 6, c. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

A decorrere dal 1° maggio 2014, la spesa per la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture e l'acquisto, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può superare il 30% di quella sostenuta nell'anno 2011. (art. 5, c. 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95).

Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, per effetto di contratti pluriennali in essere.

Il predetto limite non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali volti a garantire i livelli essenziali di assistenza.

Negli anni 2013, 2014 e 2015 (anno aggiunto) non si può procedere all'acquisto di autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Le procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

Il divieto non si applica per le esigenze dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza..

Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, deve farsi ricorso a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio

L'organo di revisione verifica che le misure di riduzione della spesa ed i conseguenti adempimenti siano rispettati, dandone atto nella relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto da trasmettere annualmente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

L'organo di revisione è tenuto alla sottoscrizione della certificazione, allegata al rendiconto, pubblicata nel sito internet dell'ente e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, relativa **alle spese di rappresentanza** sostenute dagli organi di governo

A decorrere dall'esercizio 2014, l'organo di revisione deve verificare le attestazioni rese nel prospetto allegato alla relazione al rendiconto relativo all'importo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 30 giorni (60 giorni, ove stabilito contrattualmente e giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione) ed al tempo medio dei pagamenti, dandone atto nella propria relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e sullo schema di rendiconto. (art. 41, c. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

ORGANISIMI PARTECIPATI
INDEBITAMENTO
FINANZA DERIVATA
PATTO STABILITÀ
etc. etc. etc.

CONTO DEL PATRIMONIO
CONTO ECONOMICO
PERSONALE